

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1756

## PROPOSTA DI LEGGE

d'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORETTO, DE MENECH, FRAGOMELI, FREGOLENT, GADDA, PICCOLI NARDELLI, VAZIO**

Disposizioni in materia di cessione a intermediari finanziari delle detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

*Presentata il 9 aprile 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal 2011. A regime, la misura della detrazione dell'IRPEF era del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Con interventi normativi successivi la misura della detrazione dal 36 per cento è stata aumentata al 50 per cento ed è stato innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha altresì prorogato,

fino al 31 dicembre 2018, l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, introdotta nel 2011, che consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta per le spese sostenute relativamente a interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha prorogato al 31 dicembre 2019 la detrazione per interventi di riqualificazione energetica: con riferimento agli interventi di efficienza energetica la detrazione è prevista nella misura del 50 per cento, per le spese relative a interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con effi-

cienza almeno pari alla classe A; nella misura del 65 per cento, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione; nella misura del 65 per cento, per interventi relativi all'acquisto e alla posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro; infine, nella misura del 50 per cento per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, ricadente nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico, spetta, in alternativa alle detrazioni previste per i singoli interventi, la maggiore detrazione pari all'80 per cento per gli interventi che determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore e pari all'85 per cento per gli interventi che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore. Inoltre, la stessa legge di bilancio 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2019 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Infine, la medesima legge, con riferimento all'adozione di misure antisismiche, ha previsto la detrazione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 2017 al 2021, fino a un ammontare delle stesse non superiore annualmente a 96.000 euro, relativamente agli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 destinati ad abitazione, anche non

principale, e ad attività produttiva; la detrazione nella misura del 70 per cento delle spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi che determinano il passaggio a una classe inferiore di rischio sismico ovvero dell'80 per cento se gli interventi realizzati determinano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico e, nella misura, rispettivamente, del 75 e dell'85 per cento, su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, se i predetti interventi sono realizzati sulle parti comuni condominiali; la detrazione spetta anche con riferimento alle spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Le citate detrazioni, quindi, sono riconosciute in quote costanti in un arco temporale di cinque o di dieci anni.

È necessario sottolineare che il beneficio effettivo in termini finanziari, legato alle detrazioni fiscali per interventi sugli immobili, non è rappresentato esclusivamente dall'ammontare della detrazione riconosciuta, quanto piuttosto dal periodo di tempo in cui il contribuente può usufruirne.

Qualora la misura della detrazione si presenti relativamente bassa, o i tempi per il recupero relativamente estesi, nella percezione del contribuente potrebbe continuare a risultare conveniente eseguire i lavori accettando l'offerta da parte delle imprese realizzatrici delle opere di uno sconto immediato sul costo di ammontare più basso rispetto alla misura complessiva della detrazione, in cambio della possibilità di non fatturare in parte i lavori, con il conseguente rischio di vanificare l'effetto deterrente dell'evasione fiscale con il meccanismo del cosiddetto « contrasto di interessi ».

Sulla base del ragionamento dell'equivalenza finanziaria immediata rispetto alla rendita decennale o quinquennale generata dal riconoscimento delle detrazioni, sarebbe possibile rendere ancora più efficaci tali detrazioni fiscali, rispondendo alle diverse esigenze dei fruitori delle detrazioni, ossia le famiglie e le imprese, nonché a

quelle dell'erario riguardo all'emersione dei ricavi e del reddito di quella parte di lavori che ancora oggi sfugge alla tassazione.

Per arrivare a perseguire tale obiettivo la presente proposta di legge converte tutte le detrazioni per lavori edili, sostenuti dai soggetti ammessi al beneficio, in un credito d'imposta che può essere trasferito a un intermediario finanziario, usando una tecnica normativa tesa a evitare che tutto l'ammontare del credito ceduto sia contabilizzato nel bilancio dello Stato quale debito pubblico.

Attualmente, infatti, per quasi tutti i casi in cui è ammessa la possibilità di cedere i crediti corrispondenti alle detrazioni per lavori edili, è prevista l'esclusione tra i cessionari del credito degli intermediari finanziari, sulla base della convinzione che tale cessione determini, di per sé, l'obbligo di contabilizzare tutto l'ammontare del credito ceduto quale debito pubblico.

Ad eccezione delle detrazioni relative alle spese di riqualificazione energetica sostenute dai soggetti cosiddetti « incapienti » per la propria abitazione o per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, tutte le altre forme di cedibilità dei crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali previste dall'articolo 14, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, per quanto riguarda le spese di riqualificazione energetica sostenute dai soggetti diversi da quelli incapienti, dall'articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013, per le spese di riqualificazione antisismica degli edifici, e dal medesimo articolo 16, comma 1-septies, per le spese di acquisto di immobili nella zona sismica 1 demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, prevedono, in ogni caso, il divieto di cedere il credito agli istituti di credito.

Peraltro l'Agenzia delle entrate, in accordo con il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha altresì sottolineato che l'occorrenza di contabilizzare tutto l'ammontare del credito ceduto tra le voci del debito pubblico del bilancio dello Stato sussiste a

prescindere dal fatto che la cessione del credito sia effettuata verso un istituto di credito. La necessità di contabilizzare tutta la detrazione fiscale trasformata in credito quale debito pubblico, infatti, dipende dalla possibilità che il credito possa circolare senza alcuna limitazione tra i soggetti ammessi (circolari n. 11/E del 18 maggio 2018, n. 11, e n. 17/E del 23 luglio 2018).

Al riguardo sono stati imposti ulteriori vincoli alle forme di cessione dei crediti attualmente previste che, di fatto, rendono molto complicato e anche costoso il processo di trasformazione e di cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni, rendendolo inefficace.

Pertanto, rispetto alle attuali forme di cessione dei crediti fiscali, l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo è troppo limitato per determinare un impatto importante nei bilanci delle famiglie e delle imprese che effettuano gli investimenti sui propri immobili e sulla domanda interna di lavori edili. Sarebbe diverso se tale misura fosse estesa a tutti i soggetti e a tutte le spese che danno il diritto a una detrazione di cui è possibile fruire in quote annuali.

La presente proposta di legge ha, pertanto, l'obiettivo di estendere a tutti i soggetti e a tutte le spese la possibilità di scambiare la « rendita » decennale o quinquennale, rappresentata dai decimi o dai quinti della detrazione maturata per gli investimenti effettuati sugli immobili, con denaro immediatamente fruibile per sostenere la spesa, evitando di causare l'aumento del debito pubblico, tramite il superamento di tutti gli elementi formali e sostanziali delle regole europee alla base di tale occorrenza.

Sulla base delle regole del Sistema europeo dei conti e del disavanzo e del debito pubblico (regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea – « SEC 2010 » o « SEC »), secondo l'ISTAT (si veda l'audizione informale di rappresentanti dell'ISTAT del 9 settembre 2015 presso la V Commissione bilancio della Camera dei deputati sull'atto Camera n. 1899 della XVII legislatura), l'incre-

mento del debito pubblico per l'intero ammontare della detrazione decennale, infatti, non dipende dalla natura del soggetto verso cui i crediti sono ceduti, ma da quattro prerogative ben precise:

1) dalla creazione di un titolo finanziario emesso o certificato da una pubblica amministrazione che certifica l'esistenza di un credito liquido, certo ed esigibile;

2) dalla possibilità che il credito possa circolare liberamente tra i soggetti in modo tale da avere una quotazione nei mercati finanziari;

3) dal riconoscimento dell'agevolazione a prescindere dalla capienza del debito fiscale di coloro che effettuano la spesa;

4) dalla possibilità per i contribuenti di beneficiare dell'intero importo della detrazione.

Proprio al fine di evitare l'incremento del debito pubblico, in primo luogo, la presente proposta di legge prevede che non sia posta in essere alcuna forma di cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali. La detrazione, infatti, viene trasferita attraverso una mera traslazione del diritto soggettivo a beneficiare dell'agevolazione fiscale connessa ai lavori edili esclusivamente agli intermediari finanziari una sola volta e direttamente dal soggetto beneficiario dell'agevolazione che effettua i lavori.

Non nasce, pertanto, alcun titolo finanziario che dà diritto al portatore di non pagare imposte per cinque o per dieci anni alle date convenute e il diritto dell'intermediario finanziario a beneficiare del credito corrispondente alla detrazione non può essere ulteriormente trasferito.

Inoltre, la possibilità di traslare all'istituto finanziario il diritto a beneficiare dell'agevolazione è limitata alla parte della detrazione che trova capienza nelle imposte dovute dal contribuente con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, con una piccola eccezione per consentire anche agli incapienti di avere diritto a usufruire della detrazione, ma solo come eccezione alla regola generale. Pertanto, resta il collega-

mento con la capienza del contribuente con riferimento alle rate di detrazione.

Da ultimo, il beneficio per coloro che sostengono la spesa non consiste nel riconoscimento dell'intero importo della detrazione. La detrazione fiscale, sebbene sotto forma di credito d'imposta, è sempre fruita in quote secondo le scadenze prefissate, sebbene da un soggetto diverso (l'istituto di credito).

Il soggetto che ha effettuato l'investimento immobiliare riceve semplicemente un corrispettivo per la traslazione del diritto a beneficiare dell'agevolazione.

La presente proposta di legge si sostanzia in una mera traslazione soggettiva dell'agevolazione fiscale senza alcuna variazione dell'importo e dei tempi di fruibilità.

Grazie a questa possibilità, parte della provvista finanziaria per effettuare il lavoro viene ridotta dal corrispettivo connesso alla traslazione del diritto a beneficiare dell'agevolazione, incentivando in tal modo l'investimento nell'abitazione o nell'immobile d'impresa anche per coloro che non hanno sufficienti disponibilità finanziarie.

In questo modo si riesce a trasformare la rendita decennale, rappresentata dalla detrazione fiscale, in liquidità immediata con l'applicazione di tassi ridotti e pressoché uniformi, dovuti al basso grado di rischio del finanziamento che sarebbe di fatto garantito dallo Stato.

Questo sistema, che vede la partecipazione attiva di un intermediario finanziario nella procedura di riconoscimento del credito, pertanto, oltre a dare una maggiore garanzia all'erario, riuscirebbe a creare un ulteriore volano per la domanda di servizi di ristrutturazione delle abitazioni o di miglioramento degli edifici sotto il profilo della riqualificazione energetica o della riqualificazione antisismica.

È evidente che l'immediata disponibilità della rata decennale del credito d'imposta, generata dal sostenimento della spesa, nei fatti, abbatte effettivamente il prezzo dei servizi, facendo entrare nel mercato molte famiglie e imprese che, attualmente, non hanno le disponibilità finanziarie necessarie.

Si stima che l'onere a carico del bilancio dello Stato dovuto all'allargamento della platea dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali, compresi i cosiddetti « incapienti », possa trovare adeguata copertura nelle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'incremento dell'IVA, delle imposte dirette e dell'IRAP per effetto della crescita del volume di attività delle imprese del settore dell'edilizia, nonché dell'IRPEF dovuta dai nuovi lavoratori dipendenti o collaboratori, assunti per sopperire all'incremento della domanda di servizi.

In particolare, la presente proposta di legge, all'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni fiscali connesse agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nelle attuali misure del 65 per cento e del 50 per cento differenziate con precisi criteri e limiti in base al tipo di spesa effettuata, possono essere convertite dal beneficiario dell'agevolazione in credito d'imposta con la possibilità di trasferire tale diritto a un intermediario finanziario.

La stessa possibilità è prevista per le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, comprese quelle per la riqualificazione sismica degli edifici, che possono essere convertite in credito d'imposta con il riconoscimento in capo al beneficiario della possibilità di trasferire tale diritto a un intermediario finanziario.

Il comma 2 stabilisce che la conversione della detrazione in credito d'imposta deve avvenire mediante preventiva opzione irrevocabile, da esercitare con l'invio telematico di un apposito modello all'Agenzia delle entrate.

Le modalità e i termini per esercitare tale opzione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è reso disponibile il modello e sono stabilite le specifiche tecniche di riferimento.

L'esercizio dell'opzione risulta ammissibile per l'intero ammontare della detrazione fiscale connessa alla spesa sostenuta dal beneficiario solo qualora la rata della detrazione, quinquennale o decennale, risulti inferiore alle imposte sui redditi dovute con riferimento all'ultima dichiarazione presentata prima dell'esercizio della stessa.

Allo stesso modo l'opzione è esercitabile nell'ipotesi in cui la rata della detrazione ecceda le imposte sui redditi dovute. Tuttavia, in questo caso, l'esercizio dell'opzione è ammissibile limitatamente all'ammontare delle imposte sui redditi dovute e, per la parte eccedente, entro il limite di rata annua di 1.000 euro. Viene proposto che il limite di rata annua possa essere rideterminato, con regolamento, in relazione al secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge, tenendo conto di un'ulteriore valutazione del saldo tra le maggiori spese connesse al riconoscimento del credito d'imposta e le maggiori entrate derivanti dall'aumento del gettito dei tributi dovuto all'incremento dei ricavi e dei redditi, senza escludere i consumi e gli investimenti derivanti dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati per effetto dell'incremento della domanda di lavori edili.

Il comma 4 precisa, invece, i dati da riportare nel modello di comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate, valido sia ai fini dell'esercizio dell'opzione per la conversione della detrazione in credito d'imposta sia per la traslazione dello stesso credito.

Nello specifico, si prevede l'indicazione:

a) dei dati dell'immobile sul quale si effettuano gli interventi edili, nonché del titolo di possesso o di detenzione dell'immobile;

b) dell'ammontare delle spese, distinte per tipologia, come da preventivo rilasciato dall'impresa che esegue i lavori o dall'impresa venditrice, nonché dei dati anagrafici compresa la partita IVA della stessa impresa;

c) dei dati dell'intermediario finanziario cessionario del credito d'imposta compresa la sottoscrizione per accettazione.

Le spese sostenute in aggiunta a quanto già indicato nel modello trasmesso all'Agenzia delle entrate devono essere comunicate tramite l'invio di un ulteriore modello integrativo (comma 5).

Non si deve procedere a un ulteriore invio nel caso in cui le spese sostenute risultino inferiori rispetto a quelle precedentemente comunicate.

Viene precisato (comma 6) che il modello di opzione trasmesso all'Agenzia delle entrate, unitamente alla ricevuta di avvenuta ricezione, certificano la conversione della detrazione in credito fiscale. Tale documentazione deve essere consegnato all'intermediario finanziario sottoscrivente prima di eseguire il pagamento, per intero o in parte, delle prestazioni di servizi o degli acquisti tramite bonifico bancario.

L'efficacia della traslazione del diritto a beneficiare del credito inizia a decorrere dalla data di avvenuta ricezione dell'opzione, rilasciata dall'Agenzia delle entrate, limitatamente alle spese risultanti dai pagamenti di cui al comma 6 effettuati in base al preventivo di spesa e, comunque, entro l'importo indicato nell'opzione (comma 7).

L'intermediario finanziario può, a sua volta, utilizzare in compensazione il credito d'imposta in un numero di quote corrispondenti agli anni entro cui la detrazione originaria poteva essere usufruita.

L'utilizzo in compensazione, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, delle quote di credito d'imposta maturate per il versamento dei tributi e dei contributi dovuti può avvenire a decorrere dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento delle spese per le quali è sorto il credito.

Viene, infine, proposto, sempre al comma 7, il riporto in avanti della parte di rata decennale relativa al credito d'imposta eventualmente non utilizzata.

Al comma 8 si propone che il credito d'imposta non possa essere trasferito a un altro intermediario finanziario.

Il credito d'imposta maturato dall'intermediario finanziario per effetto della traslazione del credito deve essere indicato

nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta nel quale è avvenuta tale traslazione (comma 9).

Al fine di eliminare qualsiasi rischio connesso alla traslazione del credito d'imposta, il comma 10 prevede che le responsabilità per eventuali violazioni che incidano sulla misura della detrazione fiscale connessa alla spesa sostenuta restano esclusivamente a carico del contribuente che le ha commesse. In altre parole, nelle ipotesi in cui il contribuente falsifichi i documenti comprovanti il sostenimento della spesa ovvero ometta qualsiasi adempimento connesso all'effettività del riconoscimento della detrazione, l'Agenzia delle entrate potrà recuperare la detrazione illecitamente fruita, gli interessi e le conseguenti sanzioni per l'illegittima compensazione solo in capo al contribuente responsabile della violazione; l'istituto di credito continuerà, pertanto, a utilizzare normalmente le rate del credito d'imposta ceduto.

La conversione della detrazione in credito d'imposta, nonché il contestuale trasferimento del diritto all'intermediario finanziario, rappresentano un'operazione finanziaria che non assume alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi per il cedente e per il cessionario del credito (comma 11).

L'articolo 2, comma 1, prevede che le disposizioni della legge siano applicabili con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2.

A decorrere dalla medesima data, il comma 2 prevede l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-sexies dell'articolo 14 e dei commi 1-quinquies e 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013.

In tal modo si procede al riconoscimento a tutti i soggetti beneficiari, senza esclusione di alcuna categoria, del diritto a convertire le detrazioni fiscali, riconosciute per ogni tipo di intervento edile effettuato, in crediti d'imposta, al fine di trasferire il relativo diritto a una più vasta platea di

cessionari del credito, compresi gli intermediari finanziari.

Al comma 3 si provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge, pari a 114 milioni di euro per il 2019,

a 110 milioni di euro per il 2020, a 106 milioni di euro per il 2021 e a 101 milioni di euro per il 2022, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di conversione in crediti d'imposta e traslazione delle detrazioni fiscali per lavori edili)*

1. Le detrazioni fiscali relative alle spese destinate agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, secondo la misura, i criteri e i limiti indicati dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché quelle relative alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, comprese quelle per la riqualificazione sismica degli edifici, previste dall'articolo 16-*bis*, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo la misura, i criteri e i limiti indicati dall'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, possono essere convertite dal titolare dell'agevolazione in credito d'imposta al fine di trasferire il relativo diritto di beneficiarne a un intermediario finanziario.

2. La scelta per la conversione della detrazione in credito d'imposta, ai sensi del comma 1 del presente articolo, è esercitata, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante preventiva opzione irrevocabile da inviare all'Agenzia delle entrate per via telematica, anche attraverso gli intermediari abilitati previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, avvalendosi del modello e delle relative specifiche tecniche individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è ammissibile per l'intero ammontare della detrazione riconosciuta in relazione alla spesa effettuata, qualora la rata decennale o quinquennale della detrazione risulti inferiore alle imposte sui redditi dovute con riferimento all'ultima dichiarazione presentata precedentemente all'esercizio dell'opzione; nelle ipotesi in cui la rata della detrazione ecceda le imposte sui redditi dovute, l'esercizio dell'opzione è ammissibile limitatamente all'ammontare delle imposte sui redditi dovute e, per la parte eccedente, entro il limite di rata annua di 1.000 euro. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il limite di rata annua può essere rideterminato con riferimento al secondo periodo d'imposta successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di un'ulteriore valutazione della relazione tra le maggiori spese derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta e le maggiori entrate derivanti dal conseguente aumento del gettito dei tributi connessi all'incremento dei ricavi e dei redditi, considerando anche i consumi e gli investimenti derivanti dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati per effetto dell'incremento della domanda di lavori edili.

4. L'esercizio dell'opzione per la conversione della detrazione in credito d'imposta e l'atto di traslazione del credito d'imposta medesimo sono inseriti nel modello di comunicazione di cui al comma 2, nel quale devono essere riportati:

*a)* i dati dell'immobile con riferimento al quale si effettuano gli interventi di cui al comma 1, nonché il titolo di possesso o di detenzione dell'immobile stesso;

*b)* le spese da sostenere distinte per tipologia, come risultanti dal preventivo rilasciato dall'impresa che esegue i lavori o dall'impresa venditrice, nonché i dati dell'impresa stessa compresa la partita IVA;

*c)* i dati dell'intermediario finanziario cessionario del credito d'imposta e la sua sottoscrizione per accettazione.

5. Le eventuali spese aggiuntive rispetto a quelle indicate nel modello trasmesso all'Agenzia delle entrate per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 devono essere comunicate tramite l'invio di un ulteriore modello integrativo; le eventuali spese inferiori rispetto a quelle indicate nell'opzione non devono essere comunicate.

6. Il modello di opzione trasmesso all'Agenzia delle entrate, unitamente alla ricevuta di avvenuta ricezione, certificano la conversione della detrazione in credito fiscale da consegnare all'intermediario finanziario sottoscrittore prima di eseguire il pagamento, per intero o in parte, delle prestazioni di servizi o degli acquisti tramite bonifico.

7. La traslazione del diritto a beneficiare del credito ha efficacia dalla data di avvenuta ricezione dell'opzione da parte dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia apposita ricevuta, limitatamente alle spese risultanti dai pagamenti di cui al comma 6 effettuati in base al preventivo di spesa e, comunque, entro l'importo indicato nell'opzione. L'intermediario finanziario beneficiario può utilizzare in compensazione il credito d'imposta in un numero di quote pari agli anni entro i quali la detrazione originaria poteva essere usufruita, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il versamento dei tributi e dei contributi dovuti, a decorrere dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento delle spese in relazione al quale il credito è sorto. La parte della rata di credito d'imposta eventualmente non utilizzata può essere riportata negli anni seguenti fino al suo completo esaurimento.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non può essere trasferito a un altro intermediario finanziario.

9. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione annuale dell'intermediario finanziario cessionario relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale la cessione del credito d'imposta ha avuto efficacia.

10. Le responsabilità per eventuali violazioni, formali e sostanziali, riguardo alla

corretta fruizione delle detrazioni restano a carico del contribuente che le ha commesse, nei confronti del quale, oltre alla sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono recuperati l'intero ammontare del credito d'imposta ceduto e gli interessi, tenendo anche conto delle rate residue che l'intermediario finanziario cessionario continua a utilizzare.

11. La conversione della detrazione in credito d'imposta e il contestuale trasferimento del diritto all'intermediario finanziario rappresentano esclusivamente un'operazione finanziaria e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi per il cedente e per il cessionario del credito.

## Art. 2.

### *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1 del presente articolo i commi 2-ter e 2-sexies dell'articolo 14 e i commi 1-quinquies e 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono abrogati.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 114 milioni di euro per l'anno 2019, in 110 milioni di euro per l'anno 2020, in 106 milioni di euro per l'anno 2021 e in 101 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



\*18PDL006650\*